



AmbienteDiritto.it

FAUSTOLUIGI MEROLA

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1209 DELLA
COMMISSIONE del 12/07/ 2016**

**disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)**



www.AmbienteDiritto.it

Publicato su AmbienteDiritto.it - 27 Settembre 2016 -

AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078
Tortorici ME - Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258
Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata presso il Tribunale di Patti
Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

INDICE

	PAGINA
INTRODUZIONE	4
1. COSTITUZIONE DEL SIS II	5
2. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SIS II	“
3. UFFICI SIRENE ED INFORMAZIONI DI FUNZIONAMENTO	6
3.1. Uffici SIRENE	“
3.2 Manuale SIRENE	7
3.3 Rapporti tra gli uffici SIRENE e Europol	“
3.4 Rapporti tra gli uffici SIRENE e Eurojust	“
3.5 Rapporti tra gli uffici SIRENE e Interpol	“
3.6 Coordinamento e scambio dati	8
3.7 Cooperazione	“
3.8 Qualità ed archiviazione dei dati	9
4. PROCEDURE GENERALI	10
4.1 Segnalazioni multiple	“
4.1.1 <i>Situazione speciale del Regno Unito e dell'Irlanda</i>	12
4.2. Scambio di informazioni in caso di “hit”	“
4.3 Dati contenenti errori di diritto o di fatto	13
4.4 Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri	“
4.5 Categorie di identità	“
4.5.1 <i>Ulteriori informazioni per accertamento di identità</i>	14
4.6 Formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II	“
5. SEGNALAZIONE PER L'ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE	15
5.1. Inserimento di una segnalazione	“
5.2. Segnalazioni multiple	“

6. SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO DI INGRESSO O DI SOGGIORNO	15
6.1. Inserimento di una segnalazione	16
6.2. Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti	“
6.3. Procedure speciali di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen	17
6.3.1. Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)	“
6.3.2. Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c)	“
6.4. Scambio di informazioni in caso di “hit” e in caso di respingimento o espulsione dallo spazio Schengen	“
6.5. Scambio di informazioni in caso di “hit” relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione	18
6.6. Scambio di informazioni in casi particolari	19
6.7. Cancellazione di segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno	“
7. SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARESE – RICERCATE NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	20
8. SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO	“
CONCLUSIONI	21

INTRODUZIONE

All'alba del terzo millennio l'Europa si è trovata a confrontarsi con una realtà già conosciuta, ma del tutto nuova per entità e termini di grandezza: l'immigrazione dai Paesi del terzo mondo. L'U.E. ha inteso valutare le ragioni umanitarie degli immigrati che, tuttavia, devono contemperarsi con le esigenze di salvaguardia interna degli Stati membri. Da ciò nasce l'esigenza di individuare una normativa idonea a disciplinare la delicata materia dell'immigrazione da Paesi terzi. La risposta che l'U.E. è stata costretta a darsi, per fronteggiare e regolamentare, secondo norme condivise tra tutti gli Stati membri, è stata oggetto di numerosi interventi da parte delle Istituzioni comunitarie. Da ultima, solo in termini cronologici si inserisce la Decisione della Commissione di esecuzione (UE) 2016/1209 del 12/07/2016 che, in questo lavoro, noi andremo ad analizzare, cercando di individuare i punti salienti della stessa, focalizzando l'attenzione sui suoi elementi innovativi. Nello stesso tempo, cercheremo di individuare i collegamenti fra i vari Uffici nazionali e comunitari che sono chiamati ad agire per la regolamentazione degli ingressi di extra comunitari nel territorio dell'U.E.



1. COSTITUZIONE DEL SIS II

Il SIS II (1) è un sistema comune d'informazione che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro scambiandosi informazioni e rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Il SIS II (2) sostituisce il sistema d'informazione Schengen di prima generazione, operativo dal 1995 ed ampliato nel biennio 2005-2007.

La funzione per cui è stato creato il SIS II è quella di: *“assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema”*.

Il sistema SIS II segnala, mediante una procedura di interrogazione automatizzata, persone e oggetti alle Autorità degli Stati membri quali:

- a) Autorità competenti per il controllo di frontiera (3);
- b) Autorità competenti per altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese e relativo coordinamento;
- c) Autorità giudiziarie nazionali e relative Autorità di coordinamento;
- d) Autorità competenti per l'esame ed il rilascio dei visti, Autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e per l'amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di circolazione delle persone;
- e) Autorità competenti per il rilascio dei certificati di immatricolazione per veicoli (4).

Unitamente al SIS II, anche Europol ed Eurojust hanno accesso a talune categorie di segnalazioni.

2. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SIS II

Il SIS II ha una struttura ben precisa e delineata:

-
- (1) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento SIS II») e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio («decisione SIS II») sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (di seguito «strumenti giuridici del SIS II») nonché del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 - (2) Le disposizioni ivi contenute, vigenti dal 9/04/2013, hanno abrogato il titolo IV della convenzione di Schengen.
 - (3) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 - (4) Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione.

1. un sistema centrale, denominato: SIS II centrale costituito da:
 - a) un'unità di supporto tecnico («CS-SIS») contenente una banca dati («banca dati del SIS II»);
 - b) un'interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);
2. un sistema nazionale («N.SIS II») in ciascuno Stato membro;
3. un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS che è dotata di una rete telematica crittografata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE.

3. UFFICI SIRENE ED INFORMAZIONI DI FUNZIONAMENTO

3.1. Uffici SIRENE

Il SIS II contiene solo le informazioni indispensabili, “*alert data*”, per identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre, gli Stati membri, in base ad accordi bilaterali o multilaterali, si scambiano le informazioni supplementari necessarie all'attuazione di alcune disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II e quelle necessarie al corretto funzionamento del medesimo.

Il termine SIRENE è un acronimo che di “*Supplementary Information REquest at the National Entries*”.

Ciascuno Stato membro (5) istituisce un “ufficio SIRENE” nazionale che funge da contatto unico per gli Stati membri, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L'ufficio SIRENE effettua lo scambio di informazioni supplementari in relazione all'inserimento di segnalazioni e ai fini dell'azione più idonea da intraprendere nei casi in cui i dati di persone e oggetti, già inseriti nel SIS II, trovino riscontro positivo, “*hit*”, nella banca dati. La funzione principale (6) dell'ufficio SIRENE è, ai sensi dell'art. 8 delle norme istitutive del SIS II, quello di assicurare lo scambio di tutte le informazioni supplementari, ossia:

- a) consentire agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando viene introdotta una specifica segnalazione (ad esempio, una segnalazione per l'arresto);
- b) dopo un “*hit*”, per individuare l'azione appropriata (in caso di corrispondenza con i dati ricercati);
- c) quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
- d) con riguardo alla qualità dei dati SIS II in uscita o in arrivo (ad esempio, contengono errori di fatto);
- e) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni (ad esempio, verifica dell'esistenza di segnalazioni multiple);
- f) con riguardo ai diritti dell'interessato, in particolare il diritto alla *privacy*.

Gli Stati membri sono invitati a predisporre in modo organizzato le strutture nazionali, incaricate della cooperazione internazionale di polizia, compresi gli uffici SIRENE, onde evitare conflitti di competenza ed inutili e dispendiose duplicazioni di lavoro. Tale operatività, cui è invitato ciascuno Stato membro, è fondamentale per una compiuta attuazione del sistema SIS II.

(5) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II.

(6) Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

3.2 Manuale SIRENE

Il manuale SIRENE è un insieme di istruzioni che descrive, nel dettaglio, le regole e le procedure per lo scambio bilaterale o multilaterale delle informazioni supplementari. Appare opportuno, come faremo nel corso della presente analisi, riportare alcuni termini od indicazioni tecniche dal momento che, alcune norme, specifiche del sistema SIS II, incidono direttamente sul lavoro degli utenti negli Stati membri, compresi gli uffici SIRENE.

Gli uffici SIRENE hanno, come visto, specifici compiti di scambiare ed analizzare informazioni all'interno dell'UE e, per la loro struttura, non possono essere assegnati compiti aggiuntivi., se non nel caso in cui le informazioni rientrano nel campo di applicazione dell'assistenza giudiziaria.

Se un ufficio SIRENE riceve, da un altro ufficio SIRENE una richiesta che esula dalle sue competenze ai sensi del diritto nazionale, la trasmette immediatamente all'autorità competente e ne informa l'ufficio SIRENE richiedente. Se necessario, offre a quest'ultimo assistenza per agevolare la comunicazione.

I dati trattati nel SIS II (7), non sono trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione. L'art. 55 della decisione SIS II, tuttavia, contempla una deroga a tale norma generale, acconsentendo allo scambio con Interpol di dati sui passaporti rubati, sottratti, smarriti o falsificati, e subordinandolo a precise condizioni.

3.3 Rapporti tra gli uffici SIRENE e Europol

Europol ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II (8) e di consultarli direttamente. Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla decisione Europol₍₉₎, quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Nel rispetto della legislazione nazionale, vi è la raccomandazione di istituire una cooperazione con l'unità nazionale Europol per garantire che l'ufficio SIRENE sia informato di tutti gli scambi di informazioni supplementari tra la prima e la relativa unità nazionale. Questo scambio di informazioni riguardano segnalazioni nel SIS II. Se, in casi eccezionali, a livello nazionale la comunicazione relativa alle segnalazioni SIS II è affidata all'unità nazionale Europol, è opportuno che tutte le parti coinvolte nella comunicazione, in particolare gli uffici SIRENE, ne siano informati onde evitare disorganizzazione fra i vari uffici.

3.4 Rapporti tra gli uffici SIRENE e Eurojust

I membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II (10) e di consultarli direttamente. Nel rispetto di ciascuna legislazione nazionale, sarà istituita una cooperazione per garantire il corretto scambio di informazioni in caso di "hit". In particolare, l'ufficio SIRENE fungerà da contatto per i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti per quanto riguarda le informazioni supplementari relative a segnalazioni SIS II.

3.5 Rapporti tra gli uffici SIRENE e Interpol

Il SIS II non è inteso a sostituire Interpol né a riprodurne il ruolo. Tuttavia, alcuni compiti si sovrappongono, i principi di azione e cooperazione tra gli Stati membri in ambito Schengen sono

(7) ai sensi dell'articolo 39 del regolamento SIS II e dell'articolo 54 della decisione SIS II.

(8) artt. 26, 36 e 38 della decisione SIS II.

(9) Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

(10) artt. 26, 32, 34 e 38 della decisione SIS II.

sostanzialmente diversi da quelli di Interpol. È pertanto necessario stabilire regole di cooperazione tra gli uffici SIRENE e gli UCN (Uffici Centrali Nazionali): nel caso di segnalazioni introdotte dagli Stati membri, le segnalazioni SIS II e lo scambio di tutte le informazioni ad esse relative hanno sempre priorità sulle segnalazioni e sullo scambio di informazioni tramite Interpol. Tale disposizione è importante soprattutto in caso di segnalazioni contrastanti.

Il principio della priorità delle segnalazioni Schengen sulle segnalazioni effettuate dagli Stati membri tramite Interpol deve essere rispettato e ciò vale anche per gli UCN degli Stati membri. Una volta creata la segnalazione SIS II, spetta agli uffici SIRENE provvedere a tutte le comunicazioni relative alla segnalazione, alle sue finalità e all'esecuzione dell'azione richiesta. Lo Stato membro che voglia cambiare canale di comunicazione dovrà consultare prima le altre parti.

Vista la priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol, l'uso di queste ultime sarà limitato a casi eccezionali quali, ad esempio, quando inserire una segnalazione nel SIS II, ovvero non si disponga di tutte le informazioni necessarie per creare una segnalazione SIS II. Le segnalazioni diffuse da Interpol, che riguardano anche lo spazio Schengen o parte dello stesso, devono recare la dicitura “*except for the Schengen States*”.

3.6 Coordinamento e scambio dati

Affinché ciascun ufficio SIRENE possa svolgere la propria funzione di coordinatore della verifica della qualità dei dati inseriti nel SIS II, gli Stati membri fanno in modo che gli uffici SIRENE e gli UCN si informino reciprocamente degli “hit” e della cancellazione di segnalazioni. ogni Stato membro adotta tutte le opportune disposizioni per uno scambio efficace delle informazioni a livello nazionale tra l'ufficio SIRENE e gli UCN.

3.7 Cooperazione

Esiste una stretta collaborazione e cooperazione fra i vari uffici SIRENE, dislocati nei vari Stati membri che si fonda sui seguenti principi:

- 1) Disponibilità - ogni ufficio SIRENE nazionale deve essere operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche per analisi, assistenza e soluzioni tecniche e giuridiche;
- 2) Continuità - ogni ufficio SIRENE crea una struttura interna che garantisca la continuità della gestione, del personale e dell'infrastruttura tecnica.
- 3) Riservatezza - a tutto il personale SIRENE (11) si applicano le norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. L'obbligo di riservatezza vincola tale personale anche dopo che avrà lasciato l'incarico o cessato il rapporto di lavoro.
- 4) Accessibilità - per adempiere all'obbligo di fornire informazioni supplementari, il personale SIRENE ha accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti ed al parere di esperti.
- 5) Lingua di comunicazione - per la massima efficacia delle comunicazioni bilaterali tra gli uffici SIRENE, sarà usata una lingua comune a entrambe le parti.

Le specifiche tecniche per lo scambio di informazioni tra uffici SIRENE sono definite nel documento sullo scambio di dati tra uffici SIRENE (Data Exchange Between SIRENE Bureaux — DEBS). Qualora i canali di comunicazione normali non siano disponibili e sia necessario, ad esempio, inviare un formulario standard via fax, si applica la procedura descritta nel DEBS.

(11) art.11 degli strumenti giuridici del SIS II.

Gli estremi degli uffici SIRENE e le informazioni utili alla loro reciproca comunicazione e cooperazione figurano nell'indirizzo SIRENE (SAB). La Commissione aggiorna il SAB e almeno due volte all'anno ne pubblica il testo aggiornato. Ogni ufficio SIRENE provvede affinché:

- a) non siano divulgati a terzi i dati presenti nel SAB;
- b) il personale SIRENE sia a conoscenza e faccia uso del SAB;
- c) sia comunicata senza indugio alla Commissione qualunque modifica dei dati contenuti nel SAB.

L'ufficio SIRENE risponde il più rapidamente possibile a tutte le richieste d'informazione sulle segnalazioni e sulle procedure in caso di “hit” inviate dagli altri Stati membri attraverso i rispettivi uffici SIRENE. In ogni caso, il termine di risposta non deve superare le 12 ore. L'ordine di priorità nel lavoro quotidiano è determinato in base alla categoria di segnalazione e all'importanza del caso. Le richieste effettuate agli uffici SIRENE possono, a seconda dei casi, avere i caratteri dell'urgenza ovvero di una particolare importanza strategica. In questi casi, le risposte degli uffici devono contenere le rispettive diciture: “*Important Notice*”— Avviso importante ed “*URGENT*” Urgente, seguita dai motivi dell'urgenza. I motivi dell'urgenza devono essere spiegati negli appositi campi dei formulari SIRENE. Ove sia richiesta una risposta urgente, è ammessa anche la comunicazione o notificazione telefonica. Se le circostanze di un “hit” lo richiedono, come in caso di reale urgenza o particolare importanza, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'“hit” deve, se del caso, comunicarlo all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante.

3.8 Qualità ed archiviazione dei dati

Gli uffici SIRENE (12) coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. Per svolgere questa funzione, dovranno disporre della necessaria competenza. E' necessario, quindi, che, a livello nazionale, sia predisposta un'adeguata forma di controllo della qualità dei dati, ivi compresa la verifica del rapporto segnalazioni-riscontro di questi ultimi.

Affinché ciascun ufficio SIRENE possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati, bisogna organizzare il necessario supporto IT e garantire adeguati diritti di accesso ai sistemi.

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni di archiviazione delle informazioni:

- 1) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante tiene a disposizione degli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle proprie segnalazioni, incluso un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
- 2) gli archivi di ogni ufficio SIRENE permettono di accedere rapidamente alle informazioni, in modo da rispettare i tempi molto brevi di trasmissione delle informazioni;
- 3) i dati di carattere personale (13) archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Di norma, sono cancellati immediatamente dopo che la segnalazione corrispondente è stata cancellata dal SIS II e, in ogni caso, al più tardi entro un anno dalla cancellazione. Tuttavia, possono essere conservati per un periodo più lungo, conformemente alla legislazione nazionale, i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da uno Stato membro o a una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio.

(12) art. 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II.

(13) art. 12, paragrafo 4, ibidem. Vedi anche Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/10/1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) e Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27/11/2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

4. PROCEDURE GENERALI

Le procedure finora analizzate si applicano a tutte le categorie di segnalazioni. Pertanto, appare opportuno chiarire e specificarne le definizioni che sono comuni a tutti gli Stati membri:

- 1) **“Stato membro segnalante”**: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II;
- 2) **“Stato membro di esecuzione”**: lo Stato membro che esegue l'azione richiesta in caso di *“hit”*;
- 3) **“Ufficio SIRENE detentore”**: l'ufficio SIRENE dello Stato membro che detiene le impronte digitali o le fotografie della persona segnalata da un altro Stato membro.
- 4) **“Hit” (risposta/riscontro positivo)**: si ottiene un *“hit”* nel SIS II quando:
 - a) la ricerca è effettuata da un utente;
 - b) la ricerca rivela una segnalazione estera nel SIS II;
 - c) i dati relativi alla segnalazione nel SIS II corrispondono ai dati ricercati;
 - d) l'hit comporta l'adozione di ulteriori misure.

5) **“Flag” (indicatore di validità)**: indicatore sospensivo della validità, a livello nazionale, che si può aggiungere alle segnalazioni per l'arresto, alle segnalazioni di persone scomparse ed a quelle effettuate ai fini di un controllo dallo Stato membro che reputi incompatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali dare seguito all'azione richiesta. La presenza di un *“flag”* in corrispondenza a una data segnalazione significa che l'azione richiesta non sarà eseguita sul territorio di quello Stato membro.

4.1 Segnalazioni multiple

Per una stessa persona o uno stesso oggetto può essere inserita nel SIS II (14) una sola segnalazione per Stato membro. Talora, tuttavia, si possono riscontrare più segnalazioni di Stati membri diversi per uno stesso soggetto. È essenziale che ciò non crei confusione all'utente e che questi sappia chiaramente cosa fare quando si trova a inserire una segnalazione e quale procedura seguire in caso di *“hit”*. Occorrerà pertanto stabilire delle procedure per individuare le segnalazioni multiple e regole di priorità per il loro inserimento nel SIS II. Pertanto, sarà opportuno verificare che lo stesso soggetto non sia già stato segnalato nel SIS e che non vi siano segnalazioni da parte di altri Stati già inserite. Questa attività, per così dire, di attento controllo delle segnalazioni acquisisce una rilevanza particolare, derivante dalla delicatezza derivante dal diritto alla privacy.

In caso di segnalazioni incompatibili, l'ordine di priorità delle segnalazioni di persone è il seguente:

- arresto a fini di consegna o di estradizione (15);
- rifiuto di ingresso o di soggiorno nel territorio Schengen (16);
- messa sotto protezione (17);
- controllo specifico — azione immediata (18);
- controllo specifico;
- controllo discreto — azione immediata;
- controllo discreto;

(14) art. 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II.

(15) art. 26 della decisione SIS II.

(16) art. 24 del regolamento SIS II.

(17) art. 32 della decisione SIS II.

(18) art. 36 della decisione SIS II.

L'ordine di priorità delle segnalazioni di oggetti è il seguente:

- prova (19);
- sequestro di un documento invalidato a fini di viaggio;
- sequestro;
- controllo specifico — azione immediata (20);
- controllo specifico;
- controllo discreto — azione immediata;
- controllo discreto.

Per evitare segnalazioni multiple incompatibili fra loro, è fondamentale distinguere tra persone o oggetti aventi caratteristiche simili. È pertanto essenziale che gli uffici SIRENE si consultino e cooperino tra loro e che ogni Stato membro attui procedure tecniche adeguate per individuare tali casi prima di introdurre la segnalazione.

Se la nuova segnalazione di uno Stato membro contrasta con una sua segnalazione precedente, l'ufficio SIRENE provvede affinché nel SIS II figurino un'unica segnalazione conformemente alla procedura nazionale.

Per verificare se esistono segnalazioni multiple su una stessa persona o uno stesso oggetto si applica la seguente procedura:

- a) per verificare se esistono segnalazioni multiple si confrontano i dati identificativi obbligatori:
- per le persone:
 - 1) cognome;
 - 2) nome;
 - 3) data di nascita;
 - 4) sesso;

Se invece i dati identificativi risultano riferirsi a due persone o oggetti diversi, l'ufficio SIRENE convaliderà la richiesta di inserimento della nuova segnalazione.

Se dalla verifica di segnalazioni multiple risulta che i dati identificativi sono identici e si riferiscono a una medesima persona o oggetto, qualora le segnalazioni siano incompatibili l'ufficio SIRENE dello Stato membro, che intende introdurre una nuova segnalazione, consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante.

Inoltre, per verificare la compatibilità delle segnalazioni si applica la seguente procedura:

- a) prima di inserire una segnalazione è obbligatorio effettuare una verifica affinché non vi siano segnalazioni incompatibili;
- b) se esiste una segnalazione compatibile, non è necessaria la consultazione tra uffici SIRENE;
- c) se le segnalazioni sono incompatibili, gli uffici SIRENE si consultano in modo da inserire un'unica segnalazione;
- d) le segnalazioni per l'arresto vanno inserite immediatamente, senza aspettare l'esito delle consultazioni tra Stati membri;
- e) se una segnalazione, incompatibile con segnalazioni precedenti, diventa prioritaria a seguito della consultazione, gli Stati membri, che hanno introdotto le precedenti segnalazioni, le cancellano non appena sia inserita la nuova. Gli Stati membri risolvono gli eventuali disaccordi tramite gli uffici SIRENE;

(19) art. 38 della decisione SIS II.

(20) art. 36 della decisione SIS II.

f) gli Stati membri che non hanno potuto inserire una segnalazione possono farsi avvertire dal CS-SIS della cancellazione della segnalazione;

g) l'ufficio SIRENE dello Stato membro che non ha potuto inserire la segnalazione può chiedere all'ufficio SIRENE dello Stato membro che l'ha inserita di informarlo degli eventuali hit.

4.1.1 Situazione speciale del Regno Unito e dell'Irlanda

Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al regolamento SIS II e, di conseguenza, non possono consultare le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno (21). Tuttavia, tali Stati, sono vincolati dalle regole sulla compatibilità delle segnalazioni.

Si applica la seguente procedura:

a) se il Regno Unito o l'Irlanda inserisce una segnalazione potenzialmente incompatibile con una precedente segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno, il SIS II centrale avverte lo Stato direttamente interessato della potenziale incompatibilità, comunicandogli solo l'identificativo Schengen della precedente segnalazione;

b) se è notificata la potenziale incompatibilità di una segnalazione inserita dal Regno Unito o dall'Irlanda con una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno inserita da un altro Stato membro, l'ufficio SIRENE del Regno Unito o dell'Irlanda avvia una procedura di consultazione con lo Stato membro segnalante, nel corso della quale cancella la segnalazione potenzialmente incompatibile;

c) a seconda dell'esito della consultazione, il Regno Unito o l'Irlanda può reinserire la segnalazione rivelatasi compatibile.

4.2. Scambio di informazioni in caso di "hit"

Se l'utente chiede informazioni supplementari in seguito a un "hit", l'ufficio SIRENE contatta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante e chiede le informazioni necessarie. Se del caso, gli uffici SIRENE fungono da intermediari tra le autorità nazionali, fornendo e scambiando le informazioni supplementari pertinenti alla segnalazione.

Salvo diversa indicazione, lo Stato membro segnalante deve essere informato dell'"hit" e del relativo esito.

Si applica la seguente procedura:

a) l'"hit" su una persona o un oggetto segnalato deve, in linea di principio, essere comunicato all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante;

b) se necessario, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica allora all'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione tutte le pertinenti informazioni specifiche, indicandogli le eventuali misure particolari da adottare.

(21) artt. 24 e 26 del regolamento SIS II.

4.3 Dati contenenti errori di diritto o di fatto

Lo Stato membro che ha scoperto che i dati contengono un errore o sono stati archiviati illecitamente (22) ne informa quanto prima lo Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio SIRENE ed entro dieci giorni dacché è in possesso degli elementi che dimostrano l'errore.

In base all'esito delle consultazioni, lo Stato membro segnalante può essere tenuto a cancellare o rettificare i dati in conformità delle procedure nazionali per la rettifica della voce in questione.

Se entro due mesi gli Stati membri in questione non raggiungono un accordo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha constatato l'errore o l'archiviazione illecita dei dati ne informa l'Autorità nazionale abilitata a sottoporre la questione al Garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di Mediatore.

4.4 Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri

Le informazioni relative alle richieste di accesso a segnalazioni inserite nel SIS II da un altro Stato membro sono scambiate tramite gli uffici SIRENE nazionali e si applica una procedura abbastanza semplice: l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, dietro esplicita richiesta di altro Stato membro, comunica, qualora consentito dalla propria normativa nazionale, in tempi rapidi, i dati richiesti.

Se una persona chiede di far rettificare o cancellare dati che la riguardano, alla rettifica o alla cancellazione potrà procedere solo lo Stato membro segnalante. Ove l'interessato si rivolga a uno Stato membro diverso da quello segnalante, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta informa l'omologo dello Stato membro segnalante.

Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. Non appena non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione. Se la segnalazione ha un termine di validità, la cancellazione dal CS-SIS avviene automaticamente. In ogni caso, gli Stati membri possono chiedere di essere informati sulla cancellazione di una segnalazione.

4.5 Categorie di identità

L'identità di una persona, per cui è stata aperta una segnalazione presso gli uffici SIRENE, si intende confermata quando risulta da documenti di identità autentici, da un passaporto o da una dichiarazione delle autorità competenti. Viceversa, l'identità si intende non confermata quando mancano prove sufficienti a tale scopo. Si ha usurpazione di identità (cognome, nome, data di nascita) quando una persona, segnalata nel SIS II, usa l'identità di un'altra persona reale, per esempio quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare. Questo caso, impone un'attenta analisi in quanto può essere oggetto di variegate sfaccettature che rendono molto complesso la materia. Pertanto, nell'ipotesi di identità usurpata, se lo Stato membro segnalante scopre che una persona segnalata nel SIS II usurpa l'identità di un terzo, dovrà verificare se è opportuno mantenere l'identità usurpata nella segnalazione SIS II (23). Non appena sia accertato che è stata usurpata l'identità di una persona, con il consenso esplicito del terzo interessato, ignara vittima dell'usurpazione dei propri dati sensibili, si devono aggiungere dati complementari alla segnalazione nel SIS II per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.

(22) art. 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II.

(23) art. 36 del regolamento SIS II ed art. 51 della decisione SIS II.

Spetta allo Stato membro segnalante inserire nella segnalazione la locuzione “identità usurpata” ed i dati complementari della vittima dell'usurpazione di identità, quali fotografie, impronte digitali e informazioni su eventuali documenti di identità validi. Se uno Stato membro accerta che la segnalazione di una persona, inserita da un altro Stato membro, è connessa a un caso di usurpazione di identità ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante affinché la segnalazione nel SIS II possa recare l'estensione “identità usurpata”.

I dati della persona la cui identità è stata usurpata sono forniti esclusivamente per stabilire l'identità della persona controllata e non possono, in nessun caso, essere usati per altri fini. Le informazioni sulle identità usurpate, comprese eventuali impronte digitali e fotografie, vanno soppresse contestualmente alla cancellazione della segnalazione, o prima se l'interessato lo richiede.

L'analisi delle identificazioni di persone deve essere ampliata agli alias che altro non è che un'identità fittizia usata da una persona conosciuta sotto altre identità. Per evitare segnalazioni incompatibili, in una qualunque categoria, dovute all'inserimento di un alias e per evitare problemi a vittime innocenti, garantire una qualità dei dati sufficiente, gli Stati membri si comunicano l'alias e si scambiano tutte le informazioni pertinenti sull'effettiva identità della persona ricercata.

4.5.1 Ulteriori informazioni per accertamento di identità

Se i dati nel SIS II sono insufficienti, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante può anche fornire ulteriori informazioni idonei ad individuare con maggiore precisione un determinata persona. Le informazioni riguardano in particolare:

- l'origine del passaporto o del documento d'identità in possesso della persona ricercata,
- il numero del passaporto o documento d'identità, la data, il luogo e l'autorità del rilascio, il termine ultimo di validità,
- la descrizione della persona ricercata,
- cognome e nome del padre e della madre della persona ricercata,
- altra ortografia possibile del cognome e nome/i della persona ricercata,
- le fotografie e le impronte digitali, se disponibili,
- l'ultimo indirizzo noto.

Tutte queste informazioni sono necessarie per ridurre al minimo il rischio di trattenere indebitamente una persona la cui identità sia simile a quella della persona segnalata.

4.6 Formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II

Solitamente, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali (24). Gli uffici SIRENE devono essere in grado di scambiare impronte digitali e fotografie per completare la segnalazione e/o fornire sostegno all'esecuzione dell'azione richiesta. Lo Stato membro che disponga della fotografia o delle impronte digitali di una persona segnalata da un altro Stato membro può trasmetterle sotto forma di allegato, in modo che lo Stato membro segnalante possa completare la segnalazione. Le restrizioni sull'uso dei dati forniti per le segnalazioni nel SIS II sono stabilite dagli strumenti giuridici del SIS II. Qualsiasi uso ulteriore di fotografie e impronte digitali scambiate, inclusa l'archiviazione, deve essere conforme alle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II e alle norme nazionali applicabili in materia di protezione dei dati, in virtù della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

(24) art. 23, paragrafo 2, della decisione SIS II.

Qualsiasi conservazione di impronte digitali a livello nazionale deve rispettare pienamente le norme sulla protezione dei dati applicabili al SIS II. Gli Stati membri tengono i dati relativi alle impronte digitali scaricati dal CS-SIS separati dalle banche dati nazionali di impronte digitali e li cancellano non appena sono cancellate le corrispondenti segnalazioni e informazioni supplementari.

5. SEGNALAZIONE PER L'ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE

5.1. Inserimento di una segnalazione

Le segnalazioni per l'arresto (25) sono, per la maggior parte dei casi, accompagnate da mandato di arresto europeo (MAE). Una segnalazione per l'arresto può, tuttavia, dar luogo anche a un arresto provvisorio in attesa della richiesta di estradizione (RE) (26). In ogni caso, alla segnalazione sono aggiunte le fotografie e le impronte digitali della persona ricercata,

Ad emettere il MAE o la RE deve essere un'Autorità Giudiziaria competente dello Stato membro segnalante. Nell'introdurre una segnalazione per l'arresto, a fini di consegna, si inserisce nel SIS II una copia del mandato d'arresto europeo originale, eventualmente corredata di una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Le informazioni pertinenti, quindi anche il MAE o la RE, fornite in relazione alle persone ricercate per l'arresto, a fini di consegna o di estradizione, devono essere a disposizione dell'ufficio SIRENE quando è inserita la segnalazione. Va verificato che le informazioni siano complete e presentate correttamente. Gli Stati membri possono introdurre più di un MAE per segnalazione per l'arresto. È responsabilità dello Stato membro segnalante cancellare un MAE non più valido, verificare se altri MAE siano allegati alla segnalazione e prorogarne la durata.

È inoltre possibile accludere la traduzione a qualunque MAE allegato da uno Stato membro a una segnalazione per l'arresto, se necessario in un file binario separato.

5.2. Segnalazioni multiple

Può accadere che più Stati membri introducano una segnalazione per l'arresto riguardante la stessa persona. In questa eventualità, in caso di arresto, spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione dello Stato membro in cui è avvenuto l'arresto decidere quale mandato debba essere eseguito.

6. SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO DI INGRESSO O DI SOGGIORNO

Lo scambio di informazioni, su cittadini di paesi terzi segnalati (27), consente agli Stati membri di decidere di un'eventuale domanda di ammissione o di visto qualora il soggetto si trovi già nel territorio dello Stato membro. Lo scambio permette alle autorità nazionali di adottare le misure appropriate ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, ovvero dell'espulsione. I riferimenti ai visti, di cui tratteremo nella analisi che ci occupa, si intendono fatti ai visti per soggiorno di lunga durata.

Le autorità incaricate dei controlli di frontiera e del rilascio dei titoli di soggiorno o dei visti hanno la competenza di svolgere le procedure di informazione (28). In linea di principio, gli uffici SIRENE, per propria funzione istituzionale, intervengono in queste procedure solo per trasmettere informazioni supplementari direttamente legate alle segnalazioni anche per l'espulsione o il

(25) art. 26 della decisione SIS II.

(26) art. 16 della Convenzione europea di estradizione.

(27) art. 24 del regolamento SIS II.

(28) art. 5, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen; art. 25 della convenzione di Schengen.

respingimento di un cittadino non U.E..

6.1. Inserimento di una segnalazione

Ai cittadini (29) di paesi terzi, beneficiari del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE, si applicano norme particolari. L'ufficio SIRENE deve mettere a disposizione tutte le informazioni utilizzate per valutare l'opportunità di inserire una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di un beneficiario del diritto di libera circolazione (30). Nel caso del tutto particolare di segnalazione di un cittadino di paese terzo, che goda del diritto di libera circolazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante invia una richiesta a tutti gli altri Stati membri, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità che ha provveduto all'inserimento della segnalazione.

Inoltre, a determinate condizioni (31), le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi, oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, devono essere inserite nel SIS II (32). Le segnalazioni sono inserite e aggiornate dall'autorità competente dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea al momento dell'adozione della misura. Se detto Stato membro non ha accesso al SIS II ovvero in determinati casi (33), la competenza spetta allo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva e che ha accesso al SIS II e alle segnalazioni a norma dell'articolo 24 del regolamento SIS II.

Talora, possono sorgere problemi qualora un cittadino di paese terzo segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno usi illegalmente l'identità di un cittadino di uno Stato membro per cercare di entrare nel territorio. Ove sia scoperta una tale situazione, le autorità competenti degli Stati membri possono essere portate a conoscenza dell'uso corretto della funzione relativa all'identità usurpata nel SIS II. Le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso non possono essere inserite sotto l'identità principale di un cittadino di uno Stato membro.

6.2. Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti

Nei casi in cui lo scambio di informazioni sia finalizzata al rilascio di titoli di soggiorno o visti si applica la seguente procedura:

- 1) fatta salva la procedura speciale per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen lo Stato membro di esecuzione può informare lo Stato che ha inserito una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di aver riscontrato un "hit" durante la procedura per il rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto;
- 2) se richiesti, nel rispetto del diritto nazionale gli uffici SIRENE degli Stati membri interessati possono prestare assistenza per la trasmissione delle informazioni necessarie alle autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e dei visti.

(29) art. 25 del regolamento SIS II.

(30) Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/38/CE, il provvedimento di diniego di ingresso è notificato per iscritto all'interessato, cui vanno inoltre comunicati i motivi circostanziati e completi che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

(31) art. 26 del regolamento SIS II.

(32) L'articolo 26 del regolamento SIS II fa riferimento all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, che però, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è diventato l'articolo 29 della versione consolidata del trattato sull'Unione europea.

(33) art. 24 del regolamento SIS II

6.3. Procedure speciali di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen

6.3.1. Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del codice frontiere Schengen, il cittadino di paese terzo segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno, che, tuttavia, è in possesso di un titolo di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri, è ammesso ad entrare nel territorio degli altri Stati membri a fini di transito, affinché possa raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno, il visto per soggiorno di lunga durata o il visto di ritorno. L'ingresso può, nondimeno, essergli negato se figura nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso di quello Stato membro. In entrambi i casi, su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro in cui la persona cerca di entrare invia agli uffici SIRENE degli altri due Stati membri interessati una notizia, informandoli della contraddizione ed esortandoli a consultarsi per decidere se cancellare la segnalazione dal SIS II o ritirare il titolo di soggiorno/visto. Può inoltre chiedere di essere informato dell'esito delle consultazioni.

Se il cittadino di paese terzo in questione tenta di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha segnalato nel SIS II, questo può negargli l'ingresso. Tuttavia, su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che nega l'ingresso consulta l'ufficio SIRENE di quello che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto, affinché l'autorità competente possa determinare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno/visto. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto informa quello segnalante della propria decisione di ritirare o meno il titolo di soggiorno o il visto. Se lo Stato membro decide di mantenere il titolo di soggiorno o il visto, la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno.

Se il cittadino di paese terzo in questione tenta di entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto, l'ingresso è autorizzato, ma l'ufficio SIRENE competente consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, affinché le autorità preposte possano decidere in merito al ritiro del titolo di soggiorno o del visto o alla cancellazione della segnalazione. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto informa lo Stato membro segnalante della propria decisione di ritirare o meno il titolo di soggiorno o il visto. Se lo Stato che ha autorizzato l'accesso decide di mantenere la validità del titolo di soggiorno o del visto, la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro.

6.3.2. Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), uno Stato membro può derogare al principio della non ammissione delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha autorizzato l'ingresso ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante.

6.4. Scambio di informazioni in caso di “hit” e in caso di respingimento o espulsione dallo spazio Schengen

Fatte salve le procedure speciali per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen appena analizzate, uno Stato membro può chiedere di

essere informato ogni qualvolta sia riscontrato un “hit” in relazione alle segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno che ha inserito nel SIS II.

Gli uffici SIRENE degli Stati membri, che hanno inserito segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso, non devono essere necessariamente informati degli “hit” su base sistematica, ma possono esserlo in casi eccezionali. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo, tutti gli uffici SIRENE devono fornire statistiche sugli “hit” relativi a segnalazioni estere nel loro territorio.

Si applica la seguente procedura:

- a) uno Stato membro può chiedere di essere informato ogniqualvolta sia riscontrato un “hit” con le sue segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno. Lo Stato membro che voglia avvalersi di questa possibilità ne fa domanda scritta agli altri Stati membri;
- b) su iniziativa dello Stato membro di esecuzione, quello segnalante può essere informato della scoperta di un hit e del respingimento o dell'espulsione dal territorio Schengen del cittadino di paese terzo segnalato;
- c) una volta eseguita l'azione richiesta in base all’“hit”, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione trasmette una notizia al proprio omologo dello Stato membro segnalante; va trasmesso un’informativa anche qualora, in caso di “hit”, siano necessarie più informazioni per l'esecuzione della misura;
- d) una volta ricevute le informazioni di cui alla lettera c) dallo Stato membro segnalante:
 - 1) se l'azione è eseguita, lo Stato membro di esecuzione ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante;
 - 2) se l'azione non è eseguita, lo Stato membro di esecuzione ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante;
 - 3) se è necessaria un'ulteriore consultazione, quest’ultima viene effettuata secondo le norme preposte ad hoc;
 - 4) per lo scambio finale di informative, si attuano le procedure previste da disposizioni specifiche;
- e) se uno Stato membro rintraccia sul suo territorio un cittadino di paese terzo segnalato, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, se richiesto, trasmette le informazioni necessarie per il rimpatrio dell'interessato. A seconda delle esigenze dello Stato membro di esecuzione, preciserà:
 - il tipo di decisione e la motivazione;
 - l'autorità che ha preso la decisione;
 - la data della decisione;
 - la data di notifica della decisione;
 - la data di esecuzione della decisione;
 - la data in cui la decisione cessa di avere effetto o il suo periodo di validità;
 - se la persona è stata condannata e la natura della pena.

Se la persona segnalata è fermata alla frontiera, si esegue l'azione disposta dal codice frontiere Schengen e dallo Stato membro segnalante.

Lo scambio di informazioni supplementari tramite gli uffici SIRENE può altresì rivelarsi assolutamente necessario in casi specifici ai fini dell'esatta identificazione di una persona.

6.5. Scambio di informazioni in caso di “hit” relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione

A un cittadino di paese terzo, beneficiario del diritto di libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE si applicano norme particolari (34).

In caso di “hit” relativo a un cittadino di paese terzo, beneficiario del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva poco sopra indicata, si applicano norme particolari:

- 1) su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione contatta immediatamente l'ufficio SIRENE dello Stato segnalante per ottenere le informazioni necessarie a decidere in merito all'azione da intraprendere;
- 2) ricevuta la richiesta di informazioni, l'ufficio SIRENE dello Stato segnalante raccoglie immediatamente le informazioni richieste e le invia all'ufficio SIRENE dello Stato di esecuzione;
- 3) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica con l'autorità competente se la segnalazione può essere mantenuta conformemente alla direttiva 2004/38/CE. Se l'autorità competente decide di mantenere la segnalazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante informa tutti gli altri uffici SIRENE interessati;
- 4) lo Stato membro di esecuzione informa, per il tramite del suo ufficio SIRENE, l'ufficio SIRENE dello Stato segnalante se è stata effettuata o meno l'azione richiesta (35).

6.6. Scambio di informazioni in casi particolari

Se, in assenza di “hit”, uno Stato membro scopre una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso a carico di un cittadino di paese terzo, beneficiario del diritto di libera circolazione, l'ufficio SIRENE di questo Stato membro, su richiesta dell'autorità competente, ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante. L'ufficio SIRENE di quest'ultimo verifica con l'autorità competente se la segnalazione può essere mantenuta conformemente alla direttiva 2004/38/CE, qualora tale informazione non sia ancora disponibile. Se l'autorità competente decide di mantenere la segnalazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante informa tutti gli altri uffici SIRENE interessati.

6.7. Cancellazione di segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno

Fatte salve le procedure speciali di cui ai paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 analizzate poco sopra, le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi sono cancellate:

- 1) allo scadere del termine di validità della segnalazione;
- 2) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante;
- 3) allo scadere dell'eventuale termine di validità del rifiuto di ingresso fissato dalla decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante;

(34) Ai sensi della direttiva 2004/38/CE, ai beneficiari del diritto di libera circolazione può essere negato l'ingresso o il soggiorno solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quando il loro comportamento personale rappresenta una minaccia reale, immediata e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e quando sussistono gli altri requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva. A norma di detto articolo, “i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione”. Inoltre, l'articolo 28, paragrafo 2, prevede altre limitazioni per i beneficiari del diritto di soggiorno permanente cui può essere negato l'ingresso o il soggiorno solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

(35) In conformità della direttiva 2004/38/CE, lo Stato membro di esecuzione non può limitare la libera circolazione di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione per il solo motivo che lo Stato membro segnalante mantiene la segnalazione, tranne nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alla nota precedente.

4) all'acquisto della cittadinanza di uno Stato membro. Se l'ufficio SIRENE di uno Stato membro diverso da quello segnalante viene a conoscenza dell'acquisto della cittadinanza, consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante e gli invia un'informativa, in conformità della procedura per la rettifica e la cancellazione dei dati contenenti errori di diritto o di fatto.

7. SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE – RICERCATE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Su questo delicatissimo argomento (36) appare fondamentale la corretta individuazione del soggetto da ricercare ovvero sottoposto a procedimento giudiziario. Va da sé che il pericolo maggiore sia quello di svolgere una ricerca capillare su tutto il territorio U.E. che, in qualche modo, può fortemente influire sulla libertà personale dei cittadini europei. Pertanto, grande attenzione viene posta sugli elementi identificativi dei soggetti da ricercare. A tal proposito ci si riporta integralmente a quanto già analizzato nel paragrafo 4.5 e seguenti (pagg. 9,10 e 11).

Ovviamente, anche in casi di segnalazioni legate alla ricerca di persone scomparse o da rintracciare perché sottoposte a procedimenti penali, si effettuano una serie di scambi di informazioni fra i vari uffici preposti. A tal proposito, il luogo effettivo di soggiorno o domicilio, ove effettuare le ricerche, è ottenuto con tutti i mezzi consentiti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la persona è stata localizzata. Al momento del ritrovamento della persona ricercata è necessario provvedere alla cancellazione della segnalazione. Quest'ultima viene effettuata:

- a) alla comunicazione del luogo di soggiorno della persona all'autorità competente dello Stato membro segnalante. Se non è possibile dare seguito alle informazioni trasmesse (ad esempio, indirizzo non corretto o nessuna dimora fissa) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione affinché sia risolto il problema;
- b) allo scadere del termine di validità della segnalazione, o
- ce) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

8. SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO

L'ufficio SIRENE che inserisce una segnalazione ne informa tutti gli altri uffici SIRENE quando:

- 1) è inserita una segnalazione ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico con la richiesta che gli "hit" siano comunicati all'ufficio SIRENE segnalante;
- 2) un'autorità competente per la sicurezza nazionale richiede l'inserimento di una segnalazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3.

Se la segnalazione è inserita ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II, il nome dell'autorità che, chiede l'inserimento della segnalazione, viene inserita prima nella lingua dello Stato membro segnalante e poi in inglese unitamente agli estremi di tale autorità in un formato che non necessita di traduzione.

(36) artt. 32 e 36 della decisione SIS II

CONCLUSIONI

Al termine della nostra analisi è opportuno trarre alcune conclusioni che appaiono rilevanti per individuare il progresso della normativa Comunitaria in tema di immigrazione dai Paesi extra-comunitari. L'insieme delle norme contenute nella Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1209 della Commissione ha creato un sistema complesso ed articolato di disposizioni che prevedono, in modo per così dire capillare, la costituzione strutturata di uffici *ad hoc*, uno per ciascuno Stato membro, preposti al raccoglimento dei dati sensibili degli immigrati ed il loro conseguente inserimento in una banca dati comunitaria, per una consultazione in tempo reale degli stessi. Tale ponderosa attività è legata, da un lato, alla necessità di “gestire” l'enorme massa di dati relativi alle migliaia di immigrati che, quasi quotidianamente, si affacciano ai confini esterni dell'U.E. e, contemporaneamente, per ragioni di sicurezza interna al fine di prevenire e contrastare l'ingresso nel territorio comunitario di individui legati alle cellule terroristiche cosiddette “dormienti” ovvero a soggetti che bussano alle porte dell'U.E. non per ragioni umanitarie o per sottrarsi agli eventi bellici del medio oriente o africani. Non volendoci addentrare nella distinzione, che peraltro alcuni fanno, tra la necessità di operare una differenziazione fra coloro che chiedono asilo per ragioni umanitarie per cui vi sarebbe un obbligo “morale” di concedere loro l'ingresso e quelli che sono mossi solo da motivi lavorativi, per i quali non vi sarebbe tale necessità, appare opportuno valutare la normativa in parola, sotto un aspetto meramente giuridico. A tal proposito, bisogna chiedersi se l'istituzione dei vari uffici SIRENE e loro naturali propaggini, con il relativo obbligo di consultazione e scambio di dati fra gli stessi ed i singoli Stati membri, possa costituire un ulteriore “affaticamento” del già complesso *iter* burocratico comunitario ovvero un utile e necessario approfondimento della normativa comunitaria in tema di regolamentazione dell'immigrazione. Probabilmente, solo il tempo ed un'applicazione pratica della normativa ci potrà fornire una risposta al quesito. Tuttavia, ci preme sottolineare una considerazione di carattere generale per la quale il problema dell'immigrazione, che ora preme sull'U.E. ed un domani su tutti gli Stati *cd.* “ricchi”, va affrontato principalmente sul tavolo della Politica comunitaria ed internazionale. Solo nell'ipotesi in cui gli Stati riusciranno a trovare un'intesa globale, *alias* un compromesso globale, sulle reciproche utilità e/o protezionismo degli interessi particolaristici, il tema dell'immigrazione potrà essere affrontato in modo completo e secondo le minime sfaccettature derivanti dalle diverse sensibilità delle compagini che, necessariamente, si dovranno confrontare su tale argomento.



Publicato su AmbienteDiritto.it - 27 Settembre 2016 -

AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078
Tortorici ME - Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258
Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata presso il Tribunale di Patti
Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562